

Protocollo di Intesa per l'istituzione di un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare

tra

Tribunale di Genova

Ordine degli Avvocati di Genova

Università degli Studi Di Genova

AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari

Associazione Hoana

PROTOCOLLO D'INTESA

Tribunale di Genova, nella persona del Dott. Enrico Ravera (giusta delibera del 14.3.2019, rinnovato il 22.6.2022);

Ordine degli Avvocati di Genova, dapprima nella persona dell'Avv. Alessandro Vaccaro, giusta delibera del giorno 8/11/2018, in seguito rinnovato dall'Avv. Luigi Cocchi (delibera del 22.6.2022) e attualmente dall'Avv. Stefano Savi in data 16.02.2022;

Università degli Studi di Genova, nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Paolo Comanducci, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.9.2018, in seguito dal prof. Federico Delfino con delibera 28.4.2022, rinnovato dal rettore in data 28.04.2022

AIMeF- Associazione Italiana Mediatori Familiari, nella persona del Presidente Dott.ssa Federica Anzini, giusta delibera del 18.02.2022;

Associazione Ohana Associazione di Mediazione Familiare e dei conflitti (con sede in Genova), nella persona del Presidente Avv. Annamaria Calcagno, giusta delibera del 23.12.2021;

di seguito anche “le Parti”

PREMESSO

- 1) CHE LA LEGGE 8 FEBBRAIO 2006 N. 54, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI”, HA INTRODOTTO L’ART 155 SEXIES C.C., POI SOSTITUITO DALL’ART.337 OCTIES C.C., OGGI MODIFICATO E TRASFUSO NELL’ART. 473 BIS 14 C.P.C. (OLTRE CHE NELL’ART. 473 BIS N.10 C.P.C.), CHE IMPONE AL GIUDICE DI INSERIRE NEL DECRETO DI COMPARIZIONE DELLA PRIMA UDienza L’INVITO A TENTARE UNA MEDIAZIONE PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO;
- 2) CHE LA LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI”, NONCHÉ IL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 “REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 219/2012”, EQUIPARANDO I FIGLI NATURALI A QUELLI LEGITTIMI, HANNO VOLUTO PORRE AL CENTRO DELLA TUTELA GIURIDICA LA GENITORIALITÀ IN UN AFFIDO CONDIVISO VOLTO AD EVITARE IL CONFLITTO, INTRODUCENDO, TRA L’ALTRO, NELLE NORME SOPRA INDICATE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIALE, RINVIANDO ALL’ESITO DELLA STESSA L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI EX ART. 337 TER C.C., CHIAMANDO COSÌ LA MAGISTRATURA AD APPLICARE METODI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE PER LA SOLUZIONE DEI CONFLITTI;
- 3) CHE LA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162 “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL’ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE” HA PERMESSO AGLI AVVOCATI, ANCORA UNA VOLTA, DI ESSERE COMPARTECIPI DELL’EVENTUALE ACCORDO TRA LE PARTI NON SOLO IN SEDE DI GIUDIZIO (UDIENZA PRESIDENZIALE), MA ANCHE AL DI FUORI DEL GIUDIZIO TRAMITE LA NEGOZIAZIONE

ASSISTITA, CHIAMANDO COSÌ L'AVVOCATURA AD UN RUOLO PRIMARIO NELLA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE IDONEA ALLA SOLUZIONE DEI CONFLITTI;

- 4) CHE LA LEGGE REGIONALE DELLA LIGURIA 7 OTTOBRE 2008, N. 34 "NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ" AVEVA GIÀ INDIVIDUATO NORME PRECISE PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ CON L'IMPEGNO A PROMUOVERE INTERVENTI DI TUTELA E SOLIDARIETÀ A LORO FAVORE, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE (ART. 3 DELLA MEDESIMA LEGGE);
- 5) CHE LA LEGGE 27 MAGGIO 1991, N. 176 "RATIFICA AD ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, APPROVATA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989", SUI DIRITTI FONDAMENTALI IRRINUNCIABILI DEI BAMBINI, AFFERMA COME, IN TUTTE LE DECISIONI RELATIVE AI FANCIULLI, L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE DEVE ESSERE UNA CONSIDERAZIONE PREMINENTE E CHE RAPPRESENTA UN VERO E PROPRIO OBBLIGO GIURIDICO DEGLI STATI DI RENDERE TALI DIRITTI EFFETTIVI E CONCRETI;
- 6) CHE L'ART. 18 DELLA PREDETTA CONVENZIONE SANCISCE IL "DIRITTO DELLA BIGENITORIALITÀ", OSSIA IL "DIRITTO DI INTRATTENERE REGOLARMENTE RELAZIONI PERSONALI E CONTATTI DIRETTI CON DUE GENITORI";
- 7) CHE L'ART. 13 DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO 25/01/1996, RATIFICATA IN ITALIA CON L. 20/03/2003 N. 77 SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI, CONTEMPLA LA POSSIBILITÀ DEL RICORSO ALLA MEDIAZIONE E AD ALTRI METODI DI SOLUZIONE DEI CONFLITTI, IN VISITA DEL RAGGIUNGIMENTO DI SOLUZIONI CONCORDATE UTILI AL BENESSERE FIGLI ED A GARANZIA DEL DIRITTO DEI BAMBINI ALLE RELAZIONI CON ENTRAMBI GENITORI;
- 8) CHE LA LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 285 "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA", PREVEDE, ALL'ART. 4, LA MEDIAZIONE FAMILIARE TRA I "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA RELAZIONE GENITORI-FIGLIO";
- 9) CHE LA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328, "LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI", INDIVIDUA, ALL'ART. 22 CO.2 LETT. D), TRA GLI INTERVENTI CHE COSTITUISCONO IL LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI EROGABILI SOTTO FORMA DI BENI E SERVIZI, MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA MEDESIMA LEGGE, IVI COMPRESA, QUINDI, LA MEDIAZIONE FAMILIARE;
- 10) CHE L'ART. 4 D. LGS. 149/2022 HA MODIFICATO LE DISP. ATT. C.P.C., ARTT.12 BIS – 12 SEXIES. TITOLO II, CAPO I BIS CHE INDICA I REQUISITI PER APPARTENERE ALL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI E NORMA L'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE FAMILIARE IN GENERALE, CON LA FINALITÀ DI GARANTIRE BUONE PRATICHE E LA PROFESSIONALITÀ DEL MEDIATORE FAMILIARE; INOLTRE, A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, SONO STATE INSERITE LE NORME DI CUI ALL'ART. 473 BIS 10 E 14 CHE VALORIZZANO LA MEDIAZIONE FAMILIARE.
- 11) CHE DA ULTIMO IL DECRETO 27 OTTOBRE 2023, N. 151 HA REGOLAMENTATO LA PROFESSIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE, PREVEDENDO CHE IL MEDIATORE INFORMI GRATUITAMENTE IN VIA PRELIMINARE LE PARTI SULLE FINALITÀ, I CONTENUTI, LE MODALITÀ E I COSTI DEL PERCORSO, NONCHÉ SULLA DISPONIBILITÀ DELL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI PRESSO IL TRIBUNALE NEL CASO DI PARTE COSTITUITA;

CONSIDERATO

- a) CHE L'INTRODUZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO SI PROPONE COME SPECIFICO E IDONEO STRUMENTO PER DARE PIENA ATTUAZIONE AL SANCITO INTERESSE DEL MINORE ALLA CO-GENITORIALITÀ, COME MEGLIO DELINEATO NELLE FINALITÀ, TERMINI E MODALITÀ DALL'**ALLEGATO A** AL PRESENTE PROTOCOLLO;
- b) CHE IL DIRITTO ALLA C.D. BIGENITORIALITÀ E/O ALLA CO-GENITORIALITÀ, ORMAI ANNOVERATO FRA I DIRITTI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, NECESSITA DELLA COLLABORAZIONE TRA I GENITORI, CONSIDERATE COME LA CONDIZIONE PRECIPUA PER IL MIGLIOR ADATTAMENTO DEI FIGLI ALLA SITUAZIONE DI SEPARAZIONE;
- c) CHE LA MEDIAZIONE FAMILIARE SI CONFIGURA COME RISORSA CHE INTEGRA ED È COMPLEMENTARE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, FACILITANDO LA REGOLAZIONE PRIVATA DEL CONFLITTO CONIUGALE, MEDIANTE LA RIDUZIONE DELLA CONFLITTUALITÀ ED IL SOSTEGNO ALLA CO-GENITORIALITÀ;
- d) CHE IN TALE CONTESTO L'AFFIDO CONDIVISO RAPPRESENTA IL FRUTTO DI UNA SCELTA, IL RISULTATO DI UN PERCORSO RESPONSABILE, INTRAPRESO VOLONTARIAMENTE DAI GENITORI;
- e) CHE IL GIUDICE PUÒ INVITARE LE PARTI A RIVOLGERSI ALL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI DEL TRIBUNALE; TUTTAVIA IL PUNTO INFORMATIVO, OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO, MANTIENE COMUNQUE LA SUA FUNZIONE INFORMATIVA GRATUITA CON RIFERIMENTO A COLORO CHE NON HANNO ANCORA RADICATO UNA LITE;
- f) CHE L'AVVOCATO, NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO DIFENSIVO, FAVORISCE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, SOLUZIONI IL PIÙ POSSIBILE CONDIVISE TRA I GENITORI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI CIASCUNO E DEI FIGLI MINORI IN PARTICOLARE;
- g) CHE L'ART. 4 D. LGS. 149/2022 HA MODIFICATO LE DISP. ATT. C.P.C., ARTT.12 BIS – 12 SEXIES. TITOLO II, CAPO I BIS INDICA I REQUISITI PER APPARTENERE ALL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI E NORMA L'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE FAMILIARE IN GENERALE, CON LA FINALITÀ DI GARANTIRE BUONE PRATICHE E LA PROFESSIONALITÀ DEL MEDIATORE FAMILIARE; INOLTRE, A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, SONO STATE INSERITE LE NORME DI CUI ALL'ART. 473 BIS 10 E 14 CHE VALORIZZANO LA MEDIAZIONE FAMILIARE; LO STESSO DICASI A MAGGIOR RAGIONE DEL D. INTERM.. 151/2023;

- h) CHE L'AVVOCATO ED IL MEDIATORE FAMILIARE OPERANO NEL RISPETTO DELLE PARTI E SECONDO LE SPECIFICITÀ DEL PROPRIO RUOLO, SECONDO QUANTO DELINEATO DALLA "CARTA DELLE BUONE PRASSI NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI", DI CUI ALL'**ALLEGATO B**;
- i) CHE SI RITIENE NECESSARIO DARE ATTUAZIONE AL PRINCIPIO GENERALE DELLA TRASPARENZA E DEL CONSENSO INFORMATO NELLE RELAZIONI TRA UTENTI E PROFESSIONISTI, E OPPORTUNO GARANTIRE L'UTENZA INTERESSATA CIRCA IL POSSESSO DI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DA PARTE DEI MEDIATORI FAMILIARI OPERANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO;
- j) CHE L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA HA MOSTRATO UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL TEMA DELLA MEDIAZIONE, SVOLGENDO UN'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA, TRADOTTASI NEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST- LAUREAM IN MEDIAZIONE FAMILIARE, LA CUI PRIMA EDIZIONE SI È CONCLUSA CON SUCCESSO NEL 2017 E LA SECONDA NEL 2022, IN COLLABORAZIONE CON ACCADEMIA DI DIRITTO, MEDIAZIONE E ARBITRATO, ASSOCIAZIONE OHANA ASSOCIAZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI, AIMEF - ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI E CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI GENOVA E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA, NELL'AMBITO DEL QUALE SONO STATI PREVISTI PERIODI DI STAGE PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE ALLO SVOGLIMENTO DI ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE FAMILIARE.
- j) CHE L'ASSOCIAZIONE OHANA ASSOCIAZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI HA COME SCOPO PRINCIPALE QUELLO DI DIFFONDERE LA CULTURA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE E DI ALTRE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE, ATTRAVERSO CONVEGANI, SEMINARI, CORSI FORMATIVI, GIORNATE DI STUDIO E K) CHE L'ASSOCIAZIONE A.I.ME.F. (ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI), È ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ISCRITTA NELL'ELENCO TENUTO PRESSO IL MIMIT (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY) AI SENSI DELLA LEGGE 04/2013, RILASCIÀ ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI DALL'ASSOCIATO, RICONOSCE PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE AI SENSI DEL D. INTERM 151/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, IL TRIBUNALE DI GENOVA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, AIMEF E OHANA STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO:

ART. 1 - PREMESSE

1. LE PREMESSE E GLI ALLEGATI A E B AL PRESENTE PROTOCOLLO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE E SUI GRUPPI DI PAROLA

1. È ISTITUITO UN PUNTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE E I GRUPPI DI PAROLA (DI SEGUITO ANCHE "PUNTO INFORMATIVO") CHE OPERA NEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA, APERTO NELLE ORE E NEI GIORNI CHE VERRANNO COMUNICATI MEDIANTE IDONEA PUBBLICITÀ.

ART. 3- FUNZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO

NEL PUNTO INFORMATIVO, MESSO A DISPOSIZIONE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, SITO AL QUARTO PIANO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE, VENGONO FORNITE INFORMAZIONI SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE E SUI GRUPPI DI PAROLA ALLE COPPIE DI FATTO, ALLE COPPIE UNITE CIVILMENTE, AI CONIUGI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE, DEL DIVORZIO O DELLA MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI, CON O SENZA FIGLI, AFFINCHÉ POSSANO SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE SE AVVALERSI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE E/O DEI GRUPPI DI PAROLA.

ART. 4 - IMPEGNI DEL TRIBUNALE E DELL'UNIVERSITÀ

1. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA SI DICHIARA DISPONIBILE A COLLABORARE, AUTORIZZANDO LA DIVULGAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO, PRESSO I PROPRI LOCALI (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, CANCELLERIE DELLA FAMIGLIA, DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E DEL GIUDICE TUTELARE), CONTENENTE ALTRESÌ L'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE VORRANNO ADERIRE AL PRESENTE PROTOCOLLO.
2. L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, NELL'AMBITO DELLA SUA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, PROMUOVE E COORDINA PERCORSI DI FORMAZIONE CONFORMI AL D. INTERM 151/2023 E FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE FAMILIARE., ANCHE NEL QUADRO DELL'ATTIVAZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO, CON LA PRECISAZIONE CHE IL COMITATO SCIENTIFICO ALL'INTERNO DEI CORSI SARÀ COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI, CIASCUNO IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PRESENTE PROTOCOLLO; DUE SARANNO SOCI A.I.ME.F. CON ALMENO CINQUE ANNI DI ISCRIZIONE, DI CUI UNO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL D. INTERM. 151/2023 "FORMATORE".

ART. 5 - ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI

1. POTRANNO FARNE RICHIESTA E ESSERE INSERITI NELL'ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI MEDIATORI FAMILIARI: ISCRITTI AD A.I.ME.F. ED IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI O DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA TECNICA UNI 11644 RILASCIATA DA ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI DALL'ORGANISMO UNICO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ANCHE SE NON

ISCRITTI ALL'A.I.ME.F. O AD OHANA, CHE DIANO ADEGUATE GARANZIE DI VERIFICA DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA, DIANO APPOSITA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA AGLI ELENCHI DEI PROPRI ISCRITTI E SIANO MUNITI DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RC IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE FAMILIARE. POSSONO ESSERE ALTRESÌ ESSERE ISCRITTI COLORO CHE SIANO IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI LAUREA ALMENO TRIENNALE NELL'AREA DISCIPLINARE UMANISTICO-SOCIALE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 30 DICEMBRE 2020, N. 942 O ALTRO TITOLO EQUIVALENTE O EQUIPOLLENTE PER LEGGE, A PATTO CHE ABBIANO I REQUISITI DI ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE E LA FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DEL D. INTERM. 151/23.

2. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO VERRÀ EFFETTUATA DA A.I.ME.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI E DA UN CONSIGLIERE DESIGNATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA CHE PROVVEDERANNO ALTRESÌ ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ.
3. COLORO CHE FARANNO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DARANNO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A PRESENZIARE PRESSO LO SPORTELLO, AL FINE DI FORNIRE LE INFORMAZIONI IN ORDINE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE, E DOVRANNO IMPEGNARSI AL RISPETTO DI SPECIFICO CODICE DEONTOLOGICO.

ART. 6 - VALIDITÀ, MODIFICHE E ADESIONI SUCCESSIVE

1. IL PRESENTE PROTOCOLLO HA VALIDITÀ TRIENNALE A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO ED È RINNOVABILE IN SEGUITO AD ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI PER UGUALE PERIODO, PREVIA EVENTUALE DELIBERA DEGLI ORGANI COMPETENTI.
2. È FATTA SALVA LA GARANZIA DELL'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CORSO AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL PRESENTE PROTOCOLLO.
3. CON LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER LA STIPULA, IL PROTOCOLLO PUÒ ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE PREVIA VERIFICA DEI RISULTATI.
4. ALLO STESSO POTRANNO ADERIRE, FACENDONE RICHIESTA, ALTRE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI MEDIATORI FAMILIARI, ISCRITTE ALLA SEZIONE 2^A DELL'ELENCO DEL MIMIT AI SENSI DELLA L. 4/2013.

ART. 7 - RECESSO O SCIOLGIMENTO

1. LE PARTI HANNO FACOLTÀ DI RECEDERE UNILATERALMENTE DAL PRESENTE PROTOCOLLO OVVERO DI SCIOLGIERLO CONSENSUALMENTE; IL RECESSO DEVE ESSERE ESERCITATO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DA NOTIFICARE CON RACCOMANDATA A.R. OVVERO MEDIANTE P.E.C.
2. IL RECESSO HA EFFETTO DECORSI TRE MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLO STESSO.
3. IL RECESSO UNILATERALE O LO SCIOLGIMENTO HANNO EFFETTO PER L'AVVENIRE E NON INCIDONO SULLA PARTE DI PROTOCOLLO GIÀ ESEGUITO.
4. IN CASO DI RECESSO UNILATERALE O DI SCIOLGIMENTO LE PARTI CONCORDANO FIN D'ORA, COMUNQUE, DI PORTARE A CONCLUSIONE LE ATTIVITÀ IN CORSO.

ART. 8 - ONERI ECONOMICI

IL PRESENTE PROTOCOLLO NON COMPORTA ONERI ECONOMICI A CARICO DELLE PARTI.

ART. 9 - RISERVATEZZA

LE PARTI SI IMPEGNAANO A NON DIVULGARE ALL'ESTERNO DATI, NOTIZIE, INFORMAZIONI DI CARATTERE RISERVATO EVENTUALMENTE ACQUISITE A SEGUITO E IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROTOCOLLO.

ART. 10 - REFERENTI

PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PRESENTE PROTOCOLLO CIASCUNA DELLE PARTI DESIGNANO UN REFERENTE CON IL COMPITO DI DEFINIRE CONGIUNTAMENTE LE LINEE DI AZIONE COMUNI VERIFICANDONE PERIODICAMENTE LA REALIZZAZIONE.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. LE PARTI SI IMPEGNAANO RECIPROCATAMENTE A TRATTARE E CUSTODIRE I DATI E LE INFORMAZIONI, SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE INFORMATICO, RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AL PRESENTE PROTOCOLLO, IN CONFORMITÀ ALLE MISURE E AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) DAL D. LGS. 30.6.2003, N. 196, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.LGS. 10.8.2018, N. 101.

ART. 12 – CONTROVERSIE

PER LE EVENTUALI CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA LE PARTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SARÀ COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA IL FORO DI GENOVA.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

1. IL PRESENTE ATTO SI COMPONE DI N. 22 PAGINE E VIENE REDATTO IN N. 5 ESEMPLARI. SARÀ REGISTRATO IN CASO D'USO, AI SENSI DEL

D.P.R. N. 131 DEL 26.04.1986. LE SPESE DI REGISTRAZIONE SARANNO A CARICO DELLA PARTE RICHIEDENTE.

2. IL PRESENTE ATTO, STIPULATO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA, È SOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.P.R. N. 642/1972 NELLA MISURA PREVISTA DALLA RELATIVA TARIFFA PARTE I, ARTICOLO 2, COME ALLEGATA AL D.M. 20 AGOSTO 1992, CON ONERE A CARICO DELLE PARTI IN EGUAL MISURA.

ALLEGATO A - DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE E I GRUPPI DI PAROLA

ALLEGATO B - CARTA DELLE BUONE PRASSI NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

GENOVA, 25 LUGLIO 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA

DOTT. ENRICO RAVERA

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AVV. STEFANO SAVI

IL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

PROF. FEDERICO DELFINO

IL PRESIDENTE DI A.I.ME.F.

DOTT.SSA FEDERICA ANZINI

IL PRESIDENTE DI OHANA

AVV. ANNAMARIA CALCAGNO

ALLEGATO A

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

LA MEDIAZIONE FAMILIARE È UNO STRUMENTO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DELLE PARTI E SODDISFALENTE PER GLI INTERESSI DELLE PERSONE COINVOLTE NEL CONFLITTO, SOPRATTUTTO DEI FIGLI MINORI.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE PUÒ ESSERE AVVIATA PRIMA O ANCHE DOPO ESSERSI RIVOLTI AL TRIBUNALE E/O AI PROPRI AVVOCATI; PUÒ ALTRESÌ, ESSERE INTRAPRESA QUANDO VI SIANO DIFFICOLTÀ NEL METTERE IN ATTO GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO GIÀ ADOTTATI.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE È VOLONTARIA, PUÒ ESSERE SOSPESA O INTERROTTA IN QUALSIASI MOMENTO SIA DALLE PARTI CHE DAL MEDIATORE, E COMPORTA LA PRESENZA DI ENTRAMBE LE PARTI E DI UN TERZO IMPARZIALE, SCELTO DALLE STESSE: IL MEDIATORE FAMILIARE.

IL MEDIATORE FAMILIARE È LA FIGURA PROFESSIONALE TERZA E IMPARZIALE, CON UNA FORMAZIONE SPECIFICA, CHE INTERVIENE NEI CASI DI CESSAZIONE O DI OGGETTIVE DIFFICOLTÀ RELAZIONALI DI UN RAPPORTO DI COPPIA, PRIMA, DURANTE O DOPO L'EVENTO SEPARATIVO.

IL MEDIATORE FAMILIARE OPERA AL FINE DI FACILITARE I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ELABORAZIONE DI UN PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE DI UNA RELAZIONE, ANCHE MEDIANTE IL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO DIRETTAMENTE E RESPONSABILMENTE NEGOZIATO E CON RIFERIMENTO ALLA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI FAMILIARI E DELLA RELAZIONE GENITORIALE, OVE PRESENTE.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE È UN PERCORSO DI BREVE DURATA.

SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI INCONTRI, DA UN MINIMO DI OTTO AD UN MASSIMO DI DODICI.

LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE SONO PREVISTE DAGLI ART. 7 E 8 DEL D. INTERM. 151/23 E SONO ESPlicitate all'utenza presso il Punto Informativo.

IL PRIMO INCONTRO È GRATUITO.

LA SEPARAZIONE CONIUGALE RAPPRESENTA UNA PERDITA PER TUTTE LE PERSONE CHE NE SONO COINVOLTE. PER QUANTO POSSA ESSERE DIFFICILE PER I GENITORI ESSI HANNO PUR SEMPRE UNA PROSPETTIVA, DOPO TUTTO HANNO VISSUTO PIÙ A LUNGO DEI LORO FIGLI, HANNO GIÀ AFFRONTATO OSTACOLI E PERDITE E LA MAGGIOR PARTE DI LORO È GIUNTA ALLA SEPARAZIONE CON UNA CERTA CONSAPEVOLEZZA.

QUESTO NON È ALTRETTANTO VERO PER I BAMBINI. IN MOLTI CASI LA SEPARAZIONE È IL PRIMO IMPORTANTE EVENTO CRITICO DELLA LORO VITA:

- LA SEPARAZIONE RAPPRESENTA UN CAMBIAMENTO TRAUMATICO NELLA VITA DI UN BAMBINO CHE, RISCHIA DI ESSERE COINVOLTO DIRETTAMENTE NEL CONFLITTO TRA I SUOI GENITORI E CHE SPESSO È COSTRETTO A CAMBIARE CASA O SCUOLA;
- LA SEPARAZIONE È UN'ENORME PERDITA. IL CENTRO DELLA VITA DI UN BAMBINO, CIOÈ LA SUA FAMIGLIA, VIENE SPEZZATA; PERTANTO EGLI NON SOLO FA ESPERIENZA DEL LUTTO, MA È COSTRETTO A CERCARE UNA NUOVA BASE SICURA SU CUI FARE AFFIDAMENTO PER ACQUISTARE CERTEZZE;
- LA SEPARAZIONE PUÒ ESPORRE IL BAMBINO A MAGGIORI RISCHI DI SVILUPPARE PROBLEMATICHE SCOLASTICHE, COMPORTAMENTALI, SOCIALI, RELAZIONI E A VOLTE PSICOLOGICHE;
- LA SEPARAZIONE È COMUNQUE DOLOROSA, UNA CERTA DOSE DI SOFFERENZA È INEVITABILE NONOSTANTE I TENTATIVI CHE I GENITORI FANNO PER PROTEGGERLO. SI ASSISTE AD UN ADATTAMENTO APPARENTE DEI FIGLI ALLA SEPARAZIONE DEI GENITORI, MA SI RISCONTRANO DEI COMPORTAMENTI ANOMALI CHE “VENGONO FUORI” NEL LUNGO PERIODO. IL DOLORE PUÒ EMERGERE QUASI ALL'IMPROVVISO IN MOMENTI TOPICI DELLO SVILUPPO E IN BASE ALLE ATTUALI CONOSCENZE SCIENTIFICHE, PUÒ AVERE ANCHE VALENZA TRANSGENERAZIONALE (COLLOVATI);
- GLI ESPERTI SONO CONCORDI NEL SOTTOLINEARE L'ESIGENZA NEI FIGLI DEI GENITORI SEPARATI, DI POTER DIRE CIÒ CHE PENSANO RISPETTO AL CONFLITTO GENITORIALE, SENZA CHE QUESTO POSSA ESSERE USATO DAL SISTEMA GIUDIZIARIO, DI POTER ESPRIMERE IL LORO DOLORE, MA ANCHE DI INDIVIDUARE LE RISORSE PER AFFRONTARE E SUPERARE LE CRITICITÀ;
- I FIGLI METTONO PAROLA SUI SENTIMENTI CHE CIRCOLANO NEL GRUPPO FAMILIARE, MA A VOLTE MANCA LORO UN TEMPO E UNO SPAZIO DEDICATO, CON UN INTERLOCUTORE ALLA PARI O UN ADULTO DI FIDUCIA. IL GRUPPO, CON UNA SUA SPECIFICA STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE, PUÒ FAVORIRE LA CONDIVISIONE E LA SINTONIA TRA GENITORI E FIGLI, L'INCONTRO TRA I SENTIMENTI “PARLATI” DEI FIGLI E I VISSUTI DEI GENITORI IN MODO CHE LA FAMIGLIA DIVENTI UN GRUPPO DI LAVORO CHE “TRATTA” IL DIVORZIO. ECCO ALLORA CHE IL GRUPPO DI PAROLA È UNA RISORSA PER TUTTI I FIGLI DI GENITORI SEPARATI, *PER METTERE PAROLA SUL DOLORE*, COME DICE FRANÇOISE DOLTO. IL BAMBINO, GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI PAROLA MIGLORIA LA SUA AUTOSTIMA, PUÒ RITORNARE AD ESSERE UN SOGGETTO ATTIVO TRA I SUOI GENITORI, PRENDERE LE DISTANZE DAL CONFLITTO ED AVERE UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA DEI SUOI BISOGNI E DELLE SUE DOMANDE. IL POTER FREQUENTARE UN TEMPO E UN LUOGO SIA PUR BREVE, SI TRATTA DI QUATTRO INCONTRI A CADENZA SETTIMANALE DI DUE ORE CIASCUNO, SEGUITI DA UN INCONTRO CON I GENITORI NEL MESE SUCCESSIVO, IN CUI METTERE PAROLA SULLE VICENDE DRAMMATICHE DI CASA, VERBALIZZANDO LE PROPRI PAURE E I PROPRI DESIDERI, RAPPRESENTA UNA RISORSA PER TUTTI I FIGLI DEI GENITORI SEPARATI, O CHE VIVONO L'ALLONTANAMENTO PER UN AFFIDO ETERO FAMILIARE.

ALLEGATO B

" CARTE DELLE BUONE PRASSI NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI"

PRINCIPI GENERALI

L'AVVOCATO ED IL MEDIATORE FAMILIARE SI ADOPERANO AFFINCHÉ LE PARTI DI UNA VICENDA SEPARATIVA ADDIVENGANO AD UNA REGOLAMENTAZIONE DEI PROPRI RAPPORTI, SODDISFACENTE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE COINVOLTE, SOPRATTUTTO DEI FIGLI E DELLE FIGLIE ANCHE MINORI DI ETÀ, E DEFINISCANO UN ACCORDO CHE CONSENTA ALLE MADRI ED AI PADRI DI ESERCITARE PIENAMENTE ED IN MANIERA CONDIVISA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.

IL MEDIATORE FAMILIARE È TENUTO AD INFORMARE LA PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO CHE HA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DAL PROPRIO AVVOCATO AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE, AGLI INCONTRI SUCCESSIVI CHE HANNO AD OGGETTO ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI E PER L'EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO;

IN OGNI CASO L'AVVOCATO ED IL MEDIATORE FAMILIARE SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DEI RISPETTIVI CODICI DEONTOLOGICI.

IL RUOLO DEL GIUDICE

IL GIUDICE PUÒ INVIARE LE PARTI A RIVOLGERSI ALL'ELENCO DEL TRIBUNALE, FERMO RESTANDO CHE IL PUNTO INFORMATIVO CONTINUERÀ A FORNIRE INFORMAZIONI SUL PRIMO INCONTRO IN QUANTO RICHIESTO DAI CITTADINI.

IL GIUDICE OTTENUTO IL LORO CONSENSO, PUÒ, INFATTI, VALUTARE DI RINViare LA PRONUNCIA DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDI AI FIGLI, PER CONSENTIRE ALLE PARTI DI AVVALERSI DI MEDIATORI FAMILIARI.

IL MEDIATORE FAMILIARE, NEL CASO DI INVIO DEL GIUDICE, INFORMA LE PARTI CHE NULLA SARÀ RIFERITO, SALVO IN MERITO ALL'ADESIONE O

ALLA MANCATA ADESIONE DEI MEDIANDI, NEL CASO DI INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.

IL MEDIATORE FAMILIARE INFORMA LE PARTI CHE, NEL CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDI IN MEDIAZIONE FAMILIARE, QUESTI SARANNO TRASMESSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DIRETTAMENTE DAI MEDIANDI O ATTRAVERSO I LORO AVVOCATI.

IL RUOLO DELL'AVVOCATO E DEL MEDIATORE FAMILIARE

L'AVVOCATO ED IL MEDIATORE FAMILIARE OPERANO NEL RISPETTO DELLA VOLONTÀ E DELLE DECISIONI DELLE PARTI.

COMPITI DEL MEDIATORE FAMILIARE SONO, IN PARTICOLARE:

- VALUTARE LA MEDIABILITÀ DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE DALLA COPPIA;
- SOSTENERE LA GENITORIALITÀ;
- SUPPORTARE I GENITORI AFFINCHÉ SIANO INDIVIDUATE EFFICACI E DURATURE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE;
- ACCOMPAGNARE I GENITORI NELLA DEFINIZIONE DI ACCORDI CONDIVISI PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI ENTRAMBI ANCHE DOPO SEPARAZIONE;
- ASSICURARE LA RISERVATEZZA.

COMPITI DELL'AVVOCATO SONO, IN PARTICOLARE:

- INFORMARE IL CLIENTE IN MERITO AI SUOI DIRITTI E DOVERI;
- TUTELARE I DIRITTI PERSONALI E PATRIMONIALI DEL CLIENTE;
- FAVORIRE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, SOLUZIONI IL PIÙ POSSIBILE CONDIVISE FRA I GENITORI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI CIASCUNO;

- INFORMARE IL CLIENTE DELL'ESISTENZA DEL PUNTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE E DELL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI PRESSO IL TRIBUNALE E DELLA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.

L'AVVOCATO, NEL RISPETTO DEL MANDATO PROFESSIONALE RICEVUTO, AGISCE AFFINCHÉ NEL PERSEGUIRE L'INTERESSE DEL CLIENTE SI TUTELI IL DIRITTO DEI FIGLI AL MANTENIMENTO DI RELAZIONI SERENE ED EQUILIBRATE CON ENTRAMBE LE FIGURE GENITORIALI. L'AZIONE DELL'AVVOCATURA DEVE ESSERE INTESA COME PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.

IL MEDIATORE FAMILIARE NON HA IL POTERE DI IMPORRE UNA SOLUZIONE AI GENITORI. NON PUÒ FORNIRE PARERI E CONSIGLI DI NATURA LEGALE INERENTI IL CASO DI SPECIE, NÉ FARE CONSULENZA PSICOLOGICA O PSICOTERAPIA. IL MEDIATORE FAMILIARE, A TAL FINE, INVITA I GENITORI A RIVOLGERSI AI RISPETTIVI LEGALI. AI SENSI DEL D. INTERM. 151/23, IL MEDIATORE FAMILIARE INVITA I LEGALI DELLE PARTI AD UN INCONTRO DI MEDIAZIONE, ALLO SCOPO DI ILLUSTRARE LORO LE FINALITÀ DEL PERCORSO, IL PROPRIO RUOLO ED I CONSEGUENTI OBBLIGHI, VALUTANDO ALTRESÌ LA LORO PRESENZA AGLI INCONTRI SUCCESSIVI SE LO RITERRÀ OPPORTUNO; IN OGNI CASO I LEGALI SARANNO RESI EDOTTI DEL CONTENUTO DELL'ACCORDO EVENTUALMENTE RAGGIUNTO PRIMA DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI.

IL MEDIATORE FAMILIARE DEVE ASTENERSI DALL'INDICARE NOMINATIVI DI AVVOCATI AI QUALI I GENITORI POSSANO RIVOLGERSI.

L'AVVOCATO DÀ FORMA GIURIDICA ALL'ACCORDO EVENTUALMENTE RAGGIUNTO DALLE PARTI NEL PERCORSO DI MEDIAZIONE, ASTENENDOSI DALL'ENTRARE NEL MERITO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL PROPRIO ASSISTITO, UNA VOLTA APPURATO CHE TALI SOLUZIONI NON SIANO CONTRARIE AGLI INTERESSI DELL'ASSISTITO E/O DELLA PROLE.

LA VOLONTARIETÀ DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE DEVE ESSERE VOLONTARIO E CONSAPEVOLE.

IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE FAMILIARE E RISERVATEZZA DEL PERCORSO.

IL MEDIATORE FAMILIARE È IMPARZIALE NEI SUOI RAPPORTI CON I GENITORI; MANTIENE LA RISERVATEZZA RISPETTO AL CONTENUTO ED ALL'ESITO DEL PERCORSO. IL MEDIATORE FAMILIARE OPERA AFFINCHÉ I GENITORI SI IMPEGNINO A NON USARE STRUMENTALMENTE L'UNO CONTRO L'ALTRO I CONTENUTI DELLE DISCUSSIONI E DELLE NEGOZIAZIONI IN UNA PROCEDURA GIUDIZIARIA, IVI COMPRESA LA DISPONIBILITÀ AD INTRAPRENDERE IL PERCORSO.

L'AVVOCATO FA PRESENTE AL CLIENTE GENITORE CHE L'UTILIZZO STRUMENTALE IN SEDE PROCESSUALE DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI POTREBBE ALIMENTARE LA CONFLITTUALITÀ CON CONSEGUENTE COMPROMISSIONE DELL'INTERESSE DEI FIGLI.

INCOMPATIBILITÀ

IL MEDIATORE FAMILIARE, IL QUALE SIA IN POSSESSO DI UN TITOLO PROFESSIONALE CHE LO ABILITI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI C.T.U. E DI C.T.P., IN OTTEMPERANZA AL PROPRIO CODICE DEONTOLOGICO, NON PUÒ SVOLGERE LA FUNZIONE DI MEDIATORE FAMILIARE OVE NELLO STESSO PROCEDIMENTO, O IN ALTRO TRA LE STESSE PARTI, RIVESTA, O ABbia RIVESTITO, IL RUOLO DI C.T.U. O C.T.P.

SU INCARICO DEL GIUDICE, IL C.T.U. NOMINATO, AVENDONE LE COMPETENZE, PUÒ ALL'INTERNO DELLE OPERAZIONI PERITALI PORRE IN ESSERE UN'ATTIVITÀ PRELIMINARE PER IL CAMBIAMENTO DELLA RELAZIONE E IL SUPERAMENTO DEL CONFLITTO, ANCORA CHE NEL RUOLO DI MEDIATORE FAMILIARE MA COMUNQUE SEMPRE NEL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO.

LA FUNZIONE DI MEDIATORE FAMILIARE NON PUÒ ESSERE SVOLTA DA CHI, IN R PRECEDENTI OCCASIONI ABBIA ESERCITATO LA FUNZIONE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE O SIA STATO CONSULENTE A QUALSIASI TITOLO DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI E/O DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE.

L'AVVOCATO, CHE SIA ANCHE MEDIATORE FAMILIARE, NON PUÒ SVOLGERE TALE FUNZIONE OVE SIA STATO INVESTITO DEL MANDATO DIFENSIVO DA ENTRAMBI LE PARTI O ANCHE DA UNA SOLA DI ESSE, NELLO STESSO PROCEDIMENTO GIUDIZIALE, O IN ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI.

ANALOGAMENTE, L'AVVOCATO NON POTRÀ ASSUMERE IL MANDATO PER ASSISTERE IN GIUDIZIO LE PARTI QUALORA ABBIA SVOLTO L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE FAMILIARE CON LE STESSE.

TREGUA LEGALE

IL MEDIATORE FAMILIARE DURANTE IL PERCORSO SUGGERISCE AI GENITORI, QUALORA NE RAVVISI LA NECESSITÀ, DI NON INTRAPRENDERE INIZIATIVE GIUDIZIALI E/O STRAGIUDIZIALI L'UNO CONTRO L'ALTRO, INVITANDOLI A VALUTARE, CON I RISPETTIVI LEGALI, L'OPPORTUNITÀ LA PRATICABILITÀ DI UNA "TREGUA LEGALE".

L'AVVOCATO RAPPRESENTA AL CLIENTE I VANTAGGI DELLA TREGUA LEGALE, QUALORA NON SIA PREGIUDIZIEVOLE AI DIRITTI DEL PROPRIO ASSISTITO E DEI FIGLI MINORI.